



Oggetto: Risoluzione del Ministero dello sviluppo economico sugli effetti delle proroghe disposte relativamente alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dal DL n. 144/2016 e dalla recente Legge di Bilancio.

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 87935, del 7 marzo scorso, ha fornito **chiarimenti in merito alle procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, con particolare riferimento agli interventi di proroga intervenuti prima con l'**art. 6 del DL n. 144/2016**, convertito nella **legge n. 19/2017**, poi con l'**art. 1, commi 1180 e 1181 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017)**.

La Direzione per il Mercato e la Concorrenza del MISE ha anzitutto chiarito che, a proprio avviso, **le proroghe delle concessioni di posteggio disposte dalle due diverse disposizioni, sovrapponendosi, comportano che la seconda proroga differisce gli effetti della prima.**

Di conseguenza – spiega il Ministero – **la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020, inevitabilmente, si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate nel 2017 con efficacia al 1° gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non saranno efficaci che dal 1° gennaio 2021.**

In sostanza, nei casi in cui i Comuni già nel 2017 abbiano dato corso alle selezioni per il rinnovo delle concessioni in scadenza nei mesi di maggio e luglio 2017, le quali avrebbero dovuto chiudersi con il rilascio dei titoli valido dal 1° gennaio 2019, detti titoli avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e **le concessioni in essere all'epoca della tenuta dei bandi si considerano dunque prorogate fino alla fine del 2020.**

Ciò – afferma la nota ministeriale – “per non ledere il diritto automatico di proroga *ope legis* delle concessioni in essere”, anche se la cosa non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra le scadenze di maggio e luglio 2017 e l'entrata in vigore della legge di Bilancio siano da ritenere nulle o debbano essere annullate.

Dunque, si conferma la piena validità di quelle selezioni e delle graduatorie risultanti, con l'unica conseguenza che i titoli rilasciati avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 anziché dal 1° gennaio 2019.

D'altro canto, come confermato dal Ministero, l'annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate non risponderebbe a criteri di ragionevolezza, “stante la circostanza che **le procedure di selezione sono state avviate e concluse, nel corso del periodo intercorrente tra le due proroghe, nel rispetto dei criteri applicabili vigenti**, ossia prima dell'entrata in vigore della norma di cui al comma 1181 che ne ha disposto la revisione”.

La nota del MISE afferma, a tal proposito, che non è escluso che, a seguito della definizione in Conferenza Unificata dei nuovi criteri di concessione dei posteggi ai sensi del comma 1181, la questione possa essere nuovamente valutata per verificare se il fatto di dare efficacia alle nuove concessioni dal 1° gennaio 2021 come rilasciate in esito alle procedure svolte a suo tempo possa

ledere le aspettative di rinnovo riconosciute ai concessionari uscenti da tali nuovi criteri sulla base di un'espressa previsione normativa, tanto da giustificare un'eventuale revoca delle nuove concessioni per illegittimità o inopportunità sopravvenuta (tale affermazione ci lascia comunque perplessi).

Proprio in linea con l'incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri, **il Ministero ritiene che sia opportuna la sospensione (da parte dei Comuni) degli adempimenti relativi ad eventuali procedure in corso, cioè avviate e non ancora concluse sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio.** Non si può infatti non tener conto, in proposito, del principio che, nel prevedere la revisione dell'Intesa del 5 luglio 2012, rinvia all'individuazione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Completamente diverso il **caso dei posteggi da assegnare *ex novo* in mercati di nuova istituzione o per i quali si sia posta l'esigenza di una riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori:** in tali fattispecie **non vi sono diritti o aspettative relativi al rinnovo in capo ad ipotetici concessionari uscenti, per cui non va neppure valutata la possibilità di una sospensione delle procedure di assegnazione dei posteggi in questione.**

Infine, nei casi in cui l'Amministrazione abbia previsto la riorganizzazione di mercati con **riduzione del numero dei posteggi, i titolari uscenti dei posteggi soppressi non hanno diritto alla proroga delle proprie concessioni, essendo queste venute meno non per la scadenza del termine, ma per intervenuta revoca** relativa a circostanze sopravvenute e valutazioni del Comune relative alla gestione del territorio.